

Esente da imposta di bollo (art. 25 tab.B DPR 642/1972, modif. art. 28 DPR 955/1982)

**COMUNE DI VEZZA D'OGLIO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

ALLEGATO SUB "I"  
ALLA DETERMINAZIONE  
N. 130.8606 DEL 25/08/17

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI BOSCATI**

**PER L'ESERCIZIO DELLA SILVICOLTURA Rep. n. \_\_\_\_\_**

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede comunale, avanti a me, dott. Fabio Gregorini, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche nell'interesse del Comune, si sono costituite le seguenti parti:

- il sig. GIOVANMARIA GIACOMO RIZZI, nato a Vezza d'Oglio (BS), il 24/01/1953 (codice fiscale RZZGNM53A24L816M), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VEZZA D'OGLIO** (codice fiscale 00882960172 – P.IVA 00584970982) con sede in Via Nazionale 91, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco – Responsabile del servizio manutentivo e di gestione del patrimonio in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 28.01.2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**Concedente**», domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Vezza d'Oglio;

- il sig. CORRADO TOMASI, nato a Temù (BS), il 20/09/1964 (codice fiscale TMSCRD64P20L094C), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI** (codice fiscale e P.IVA 02340630983) con sede in Vione (Bs), Località Saletti 1, che rappresenta nella sua qualità di

Rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede consortile di Vione; il Consorzio Forestale Due Parchi interviene in questo atto in qualità di concessionario della gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali comunali in forza di convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 28/12/2013;

- il Sig. RADICI STEFANO, nato a Edolo (BS) il 24/12/1987 (codice fiscale RDCSFN87T24D391A), titolare dell'**Azienda Agricola "LA BOSKIVA" di Radici Stefano** – P.IVA 03795920986 con sede in Vezza d'Oglio (BS) – Via del Piano 26, di seguito indicato come **"Concessionario - Conduttore"**; delle cui identità personali delle parti io, Segretario comunale rogante sono certo.

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/05/2017 è stata autorizzata la concessione in affitto di terreni boscati appartenenti al patrimonio forestale comunale per l'esercizio della silvicoltura e la stipula del relativo contratto;

- che in esecuzione della determinazione del Servizio manutentivo e di gestione del patrimonio n. 059/RG06 del 10/05/2017 è stata indetta procedura di gara ad evidenza pubblica alla quale ha partecipato la sola Azienda Agricola "La Boskiva" di Radici Stefano;

- che, come risulta dalla determinazione n. 130/RG06 del 25/08/2017, è risultata aggiudicataria della concessione in affitto di terreni boscati di proprietà del Comune di Vezza d'Oglio, particelle assestamentali nn. 21, 22 e 46, catastalmente identificati come segue:

- Foglio 14 mapp. 33-78-111-116/p-117/p-119-150-155-166-170

- Foglio 20 mapp. 26
- Foglio 11 mapp. 198-233
- Foglio 15 mapp. 7-24-38-47-89-102
- Foglio 22 mapp. 42

l'Azienda Agricola "La Boskiva" di Radici Stefano;

- che il contratto di concessione in affitto dei suddetti terreni boscati per l'esercizio dell'attività agricola della silvicoltura deve essere formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, i quali, con la loro firma legittimano l'accordo stesso.

### **CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **1. OGGETTO**

Il Comune di Vezza d'Oglio, di concerto con il Consorzio Forestale Due Parchi concessionario della gestione delle proprietà comunali suddette, concede all'Azienda Agricola "LA BOSKIVA" di Radici Stefano (Concessionario – Conduttore) che accetta, la concessione in affitto dei terreni boscati catastalmente identificati come in premessa, di cui alle particelle assestamentali nn. 21, 22 e 46, ubicate rispettivamente in località Convaiolo Nord, Convaiolo e Sotgur per una superficie boscata complessiva pari a ha 49,40 ed ha 30,00 di superficie di miglioramento forestale complessiva.

La composizione attuale dei lotti boschivi è data da abete e larice per mc. 1390 complessivi di tagli di utilizzazione da effettuare nel primo triennio del periodo contrattuale, di cui mc. 900 di larice e mc. 490 di abete. La ripresa così calcolata si riferisce all'attuale indicazione contenuta nel Piano di Assestamento scaduto;

ogni taglio di utilizzazione dovrà essere autorizzato in deroga dalla Comunità Montana di Valle Camonica come previsto dalla legislazione vigente in presenza di piano di assestamento scaduto. Per tal motivo i prelievi di massa legnosa potrebbero essere diversi da quelli indicati nel presente contratto. Il concessionario potrà effettuare sulle particelle forestali oggetto del presente contratto ogni ulteriore utilizzazione autorizzata in deroga dalla Comunità Montana di Valle Camonica o previsto dal piano di assestamento oggetto di revisione nel periodo di validità contrattuale, previa valutazione e autorizzazione del concedente sotto la responsabilità tecnica del Dottore Forestale del Consorzio Forestale due Parchi ed eventuale rinegoziazione periodica del prezzo di vendita dei lotti.

I terreni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere adibiti esclusivamente ad attività forestali di sfruttamento e miglioria del bosco, con esclusione di qualsiasi altro uso diverso da quello per i quali vengono concessi; sono inoltre concessi a corpo e non a misura, per cui ogni eccesso o difetto di superficie non comporterà variazione del canone e/o delle altre condizioni della concessione.

E' vietata ogni forma di sub-concessione, anche solo parziale, non autorizzata dall'Ente Concedente pena la rescissione immediata del contratto.

Il Concessionario-Conducente è custode dei beni in affitto e si impegna ed obbliga a gestire il patrimonio forestale secondo le buone pratiche di tecnica agraria e forestale; in particolare si impegna e si obbliga a proprie spese ad effettuare tutti i miglioramenti forestali previsti dal Piano di assestamento scaduto per il prossimo quindicennio, previa autorizzazione del Consorzio Forestale Due Parchi.

## **2. DURATA**

La durata del contratto è stabilita in anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa richiesta scritta da parte del Concessionario – Conduttore, da inoltrare alla proprietà sei mesi prima della scadenza, con riserva per l'ente proprietario di ridefinire i termini contrattuali. E' escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza del termine i terreni dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati concessi salvo il deterioramento derivante dall'uso, senza bisogno di disdetta che si intende già data ed accettata con la sottoscrizione del contratto di concessione in affitto e senza che alcun onere per le migliorie eventualmente apportate possa gravare sul Concedente.

## **3. CANONE**

Il canone d'affitto annuo è pari ad € 1.313,00, come offerto in sede di gara, e sarà assoggettato ad adeguamento ISTAT nella misura del 100% previsto per legge solo se positivo, a partire dal secondo anno contrattuale. Il Concessionario - Conduttore si obbliga a corrispondere il suddetto canone al Concedente – proprietario in unica rata anticipata entro il mese di aprile di ciascun anno contrattuale, a mezzo di bonifico bancario da appoggiare sul conto di tesoreria comunale aperto presso la Banca Popolare di Sondrio – agenzia di Edolo (Bs), coordinate **IBAN: IT 04 H 05696 54470 000051178X49**, ad eccezione della prima annualità che dovrà essere versata entro la data di stipula del presente contratto.

Il corrispettivo per la concessione delle utilizzazioni boschive e vendita dei lotti di legname derivanti dai tagli da effettuarsi entro il primo triennio contrattuale, ivi compreso quello relativo al materiale legnoso di scarto derivante, è soggetto

ad IVA nella misura di legge; è pari ad € 21,42/mc. oltre l'IVA per i lotti in abete ed € 23,46/mc. oltre l'IVA per i lotti in larice, come offerto in sede di gara, da applicarsi alla massa netta esboscabile e sulla base delle cubature verificate a terra; gli scarti di lavorazione dovranno essere conferiti al Consorzio Forestale De Parchi presso piazzale camionabile per la cippatura al prezzo concordato con il Consorzio medesimo. Il cippato verrà misurato in centrale di teleriscaldamento o in contraddittorio in piazzale di cippatura alla presenza di un rappresentante del Consorzio Forestale e del rappresentante della ditta boschiva. La misurazione sarà effettuata in contraddittorio con l'intervento di tecnico forestale abilitato del Consorzio Forestale Due Parchi e sarà posta a carico della ditta boschiva concessionaria - conduttrice. Il Concessionario - Conduttore si obbliga a corrispondere il suddetto corrispettivo al Consorzio Forestale Due Parchi entro 30 giorni da ogni martellata dei lotti boschivi, con bonifico sul conto corrente bancario aperto presso la Cassa Rurale Val di Sole – BCC SCRL – filiale di Ponte di Legno (Bs), coordinate IBAN: IT 93 S 08163 54990 000130304685.

A fronte del corrispettivo ricevuto per le suddette utilizzazioni boschive, il Consorzio Forestale Due Parchi si impegna a reinvestire il 90% del ricavo imponibile per la realizzazione sul territorio del Comune di Vezza d'Oglio degli interventi previsti all'art. 1, allegato A "Disciplinare Tecnico", della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 28/12/2013, mentre il 10% del ricavo imponibile è trattenuto dal Consorzio per la gestione tecnica dei lotti (redazione progetto di taglio e martellate).

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del canone d'affitto e del corrispettivo per le utilizzazioni boschive alle scadenze pattuite, costituirà

automaticamente il Concessionario - Conduttore in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso il Comune - Concedente a chiedere la risoluzione di diritto del contratto; in ogni caso il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale.

#### **4. GARANZIE**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario - Conduttore versa, entro la data di stipula del presente contratto, una cauzione di € 1.313,00 pari ad una annualità del canone d'affitto come disposto al punto H) dell'avviso pubblico di gara o, in subordine, consegna al Comune - Concedente apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta del medesimo importo.

Il Concessionario - Conduttore esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

#### **5. CONTENUTI SPECIFICI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Si convengono altresì i seguenti patti e condizioni:

##### **Responsabilità**

Tutte le spese ed i rischi di consegna, taglio, esbosco, riduzione in tronchi, allestimento cantiere, misurazione a terra, trasporto, collaudo, oneri fiscali e spese contrattuali tutte, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario-Conduttore che, qualora necessario, dovrà curare anche l'ottenimento di tutti i permessi e nulla osta per l'esbosco, secondo le indicazioni previste nei progetti di taglio, per il transito su strada o su fondi pubblici e privati, restando l'unico obbligato in caso di danni a terzi o alle proprietà comunali. Il Concessionario-Conduttore è responsabile degli

adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e risponderà in via esclusiva di eventuali danni a sé stesso, a dipendenti e terzi causati durante il taglio e l'asporto del legname. Il Comune-Concedente ed il Consorzio Forestale Due Parchi sono indenni da qualsiasi responsabilità in proposito.

**Diritto di revoca del concedente e recesso delle parti**

Trattandosi di concessione in affitto di beni appartenenti al patrimonio comunale indisponibile, il Comune-Concedente potrà, qualora ciò fosse ritenuto indispensabile a scopi di pubblica utilità, revocare la concessione dandone un preavviso di 90 giorni al Concessionario – Conduttore.

E' riconosciuto alle parti il diritto di recedere dal presente contratto, per qualsiasi ragione, dandone semplice preavviso a mezzo di raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della data di inizio di ogni annualità contrattuale.

Il Comune-Concedente potrà esercitare la facoltà di rescindere il contratto qualora vi sia giustificato motivo e nel caso in cui il Concessionario – Conduttore diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente carico non vi provveda nei tempi indicati nella diffida. Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto ed il Comune – Concedente riprende il pieno possesso degli immobili.

**Normativa applicabile e controversie**

Per quanto non è diversamente pattuito nel presente accordo, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici stabilite dall'attuale legislazione sui Patti Agrari, nonché alle norme stabilite dal Codice Civile.

In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all'assessorato



provinciale (ex S.T.A.P.) secondo quanto previsto dall'art. 46 della Legge 203/82 ed alla Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, inviandone notizia all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **6. MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

## **7. SOTTOSCRIZIONI**

Sottoscrivono il presente contratto i rispettivi rappresentanti dell'Organizzazione Professionale di Categoria i quali con la propria firma legittimano gli accordi e le deroghe ivi contenuti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 45, primo comma e 58, primo comma della Legge 203/82.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge 203/82, le parti reciprocamente riconoscono, dichiarano e sottoscrivono quanto segue:

a) nella fase preventiva e dinamica della trattativa diretta alla formazione dell'accordo, sono state ritualmente ed attivamente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, intervenute a prestare l'attività di indirizzo e di consiglio nelle persone dei Signori: **p.a. Mario Migliorati**, Segretario Proprietari di Terre Affittate di Brescia, in assistenza della parte proprietaria e **p.a. Giovanni Nulli**, Segretario Sindacato Famiglia Coltivatrice Diretta di Brescia in assistenza della parte conduttrice;

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri

diritti e delle conseguenze giuridiche non solo del contratto nel suo insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso.

## **8. PRIVACY**

I dati personali relativi al presente contratto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vezza d'Oglio, nella persona del Sindaco pro tempore. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

## **9. REGISTRAZIONE CONTRATTO E SPESE**

Il presente contratto sarà registrato a cura del Comune – Concedente, con spese interamente a carico del Concessionario - Conduttore.

Ai soli effetti dell'imposta di registro, si dichiara in € 19.695,00 il canone di affitto relativo all'intera durata del contratto di concessione.

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Ufficiale rogante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vezza d'Oglio, \_\_\_\_\_

**COMUNE DI**

**AZIENDA AGRICOLA**

**VEZZA D'OGLIO**


**LA BOSKIVA**

Il Responsabile del servizio

Il Titolare

*Giovanmari Rizzi*

*Stefano Radici*



**CONSORZIO FORESTALE**

**DUE PARCHI**

Il legale rappresentante

*Corrado Tomasi*

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

Segretario Proprietari Terre Affittate di Brescia

*p.a. Mario Migliorati*

Segretario Sindacato Famiglia Coltivatrice Diretta di Brescia

*p.a. Giovanni Nulli*

Il Segretario comunale rogante

*dott. Fabio Gregorini*

